

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE
ex D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)
Torino, 19 dicembre 2022

Il ruolo della Giustizia Riparativa nella valutazione e nella esecuzione della pena

profili di diritto sostanziale e processuale

Giustizia riparativa / paradigma riparativo

Giustizia punitiva

Modello bipolare:

1. autore del reato
2. Stato

> **istituzionalizzazione del conflitto**
tende all'inasprimento della sanzione

Giustizia riparativa

Modello tripolare:

1. autore del reato
2. Stato
3. vittima

> **istituzionalizzazione della mediazione**
tende al superamento della sanzione



«La giustizia della riparazione introduce nel sistema una **dialettica "tripolare"**: non c'è più solo lo Stato che punisce e l'autore del reato che subisce la pena, c'è anche la **vittima** (...) finora sostituita dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte.

Il paradigma riparativo permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

(M. Bortolato, 2021)

Giustizia riparativa / paradigma riparativo

Concezione riparativa del diritto e del processo

Rispetto alla vittima

- Il diritto penale è anche (spesso) **lesione di diritti dei singoli** consociati, che comporta:
 - una riparazione alla **sofferenza individuale** di chi ha subito il reato
 - **la necessità (e il diritto) del singolo** di vedere affermata una **sanzione** per comportamenti illeciti (ancor più nei casi del cittadino che subisce violenza o ingiustizia degli apparati dello Stato)
- Giurisprudenza **CEDU**:
 - **tutela del diritto alla vita** (art. 2 CEDU) → dovere dello Stato di indagare e punire i responsabili di casi di morte sospetta
 - **diritto della vittima a vedere esercitato lo *ius puniendi*** dello Stato → dovere dello Stato nei confronti dei consociati
 - diritto penale come **prestazione dello Stato** anche nei confronti dei cittadini (art. 2 Cost.)

Giustizia riparativa / paradigma riparativo

Rispetto all'autore del fatto

Corte Cost. Sent. 179/2017 (Pres. Grossi, Rel. Cartabia)

- Principio di **legalità della pena**: equilibrio tra due opposte esigenze
 - discrezionalità legislativa (legalità formale)
 - canoni costituzionali fondamentali (legalità sostanziale): **eguaglianza, ragionevolezza e proporzione** (art. 3 Cost.); **umanità e finalità rieducativa** della pena (art. 27 Cost.)
- Principio del **minimo sacrificio necessario** nell'irrogazione della pena detentiva:
*«contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di **recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale**».*

Giustizia riparativa / paradigma riparativo

Rispetto all'autore del fatto

Corte Cost. Sent. 149/2018 (Pres. Lattanzi, Rel. Viganò)

- **Art. 27^{c.3} Cost.** → «La personalità del condannato **non resta segnata in maniera irrimediabile** dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un **possibile cambiamento**».
- Per attuare questa prospettiva occorrono:
 - «la **responsabilità individuale del condannato** nell'intraprendere un **cammino di revisione critica** del proprio passato e di **ricostruzione della propria personalità**»
 - «la correlativa **responsabilità della società** nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione (...) di **benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta** per il reato commesso, favorendo il progressivo **reinserimento** del condannato nella società».

Giustizia riparativa / paradigma riparativo

In sintesi

- il reato ha una **dimensione intersoggettiva**, oltre che pubblica
- il percorso di **recupero** del condannato non può non prevedere il **coinvolgimento della vittima**
- questo coinvolgimento passa necessariamente per la **riparazione** delle conseguenze del reato, che può consistere:
 - nel **risarcimento** pecuniario del danno (ove esigibile) → ma spesso non basta a ristorare la vittima nella dimensione morale e esistenziale della sofferenza patita
 - nei percorsi di **giustizia riparativa** che accomunano reo e vittima e li mettono in **dialogo** fra di loro, con l'accompagnamento dei **mediatori**, per l'elaborazione delle conseguenze del reato
- all'esito di questo percorso si può ottenere una **risocializzazione** del condannato, utile a restituirlo ad un **ruolo attivo** all'interno della società (art. 4^{c.2} Cost.)
- **nessun reato si può compensare**, ma sulla sofferenza generata dal reato si può costruire qualcosa di utile a reinserimento del reo (L. Eusebi, 2022)

Giustizia riparativa / fonti sovranazionali

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012

- focalizzazione sull'**interesse della vittima**, e sulla sua sicurezza;
- accesso ai servizi di giustizia riparativa fondato sul **consenso, libero e informato della vittima** che può, in qualsiasi momento, revocarlo;
- diritto della vittima a ricevere **informazioni complete e obiettive** in merito al percorso di giustizia riparativa e al suo potenziale esito, nonché ragguagli sulle **modalità di controllo** dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- l'eventuale accordo riparativo deve essere raggiunto su **base volontaria** e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- **natura riservata dei colloqui e delle dichiarazioni** espresse nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa, con il correlato **divieto di divulgazione** anche successivo;
- "**riconoscimento**" da parte dell'autore del reato, **dei "fatti essenziali del caso"**;
- **indipendenza** dei mediatori e la loro **equiprossimità** rispetto ai partecipanti ai programmi di g.r.

Giustizia riparativa / fonti sovranazionali

Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/REC(2018)

Si riconosce alla vittima (persona fisica) una serie di prerogative:

- il diritto a una **più ampia partecipazione a livello processuale** per affrontare e definire le questioni legate alla riparazione dell'offesa;
- il diritto ad avere **più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione**;
- il diritto a **comunicare con l'autore dell'illecito** e a ottenere **riparazione e soddisfazione** nell'ambito del procedimento giudiziario;
- il **riconoscimento dei propri bisogni e interessi**, pari a quello garantito all'autore di reato;
- il diritto a partecipare a **programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento penale**
- il diritto a una **adeguata informazione** che metta in grado le vittime di **scegliere** se partecipare a un programma di giustizia riparativa;
- il diritto ad un **trattamento dignitoso, rispettoso e professionale**.

Giustizia riparativa / fonti sovranazionali

Consiglio d'Europa
Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale
(14 dicembre 2021)

- Il modello riparativo si fonda su «un **dialogo** (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore del reato, che **presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell'autore**, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza».
- «il fulcro del processo risiede nella **riparazione dei danni materiali e immateriali**, nella **volontarietà**, nella partecipazione, nella **riservatezza**, nel **reinserimento** degli autori di reato, nell'imparzialità di un terzo»
- Giustizia riparativa come nuovo **modello culturale** «basato sulla partecipazione della vittima e del reo su base volontaria, così come di altre parti interessate e della comunità allargata nell'affrontare e riparare il danno causato dal reato»

Giustizia riparativa / nel processo

Il paradigma riparativo nel processo

- Autore del fatto e vittima, gli stessi protagonisti della vicenda criminosa, «operano direttamente al fine di, se non “risolvere” il conflitto, quanto meno aprire un confronto su di esso»
- **Protagonismo diretto e personale di autore e vittima**, senza l'interposizione rappresentativa del difensore e del Pubblico Ministero.
- L'attività di **mediazione** tra autore e vittima presuppone in partenza un **riconoscimento di responsabilità** da parte dell'autore che potremmo definire “verità oggettiva”, spostandosi e concentrandosi poi sulla dimensione soggettiva/relazionale.

(R. Bartoli, 2022)

Giustizia riparativa / nel processo

Il paradigma riparativo nel processo

- Centrale è il ruolo della **vittima**, la cui definizione (introdotta per la prima volta nell'ordinamento ed estranea allo stesso dettato costituzionale) differisce rispetto alle figure conosciute nel codice di procedura penale:
 - **persona offesa**: titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale;
 - **danneggiato**: titolare l'azione (civile) risarcitoria.
- **Principio consensualistico** → occorre il libero assenso dei soggetti interessati: *in primis* dell'indagato/imputato.
- Necessità, ai fini del percorso riparativo, del “**riconoscimento**” da parte dell'autore del reato, dei «**fatti essenziali del caso**» → **diritto di difesa** (*nemo tenetur se detegere*)

Giustizia riparativa / nel processo

Il paradigma riparativo nel processo

- Nelle intenzioni del Legislatore della Riforma, il **modello riparativo** si pone come **complementare** (non sostitutivo) rispetto al modello di giustizia tradizionale (imputazione > processo > pena).
- La Riforma si propone, dunque, di **istituzionalizzare e normativizzare un sistema ritenuto già esistente**, in termini di «fatto sociale», (come dimostra la presenza, nell'ordinamento, di istituti riconducibili alla *restorative justice*: messa alla prova, lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie,...), disciplinandone gli effetti giuridici nel processo, con le relative garanzie.
- «Compito dello Stato è anche quello di **promuovere la pacificazione sociale** richiedendo a tutti, come recita l'art. 2 Cost., l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà («politica, economica e sociale») e pacificare i conflitti rientra certamente tra i doveri inderogabili di solidarietà» (M. Bortolato, 2021).

Giustizia riparativa / nel processo

Il paradigma riparativo nel processo

«L'idea di fondo è che dopo la realizzazione del reato e durante il procedimento o comunque in vista della sua attivazione, **la giustizia riparativa si possa innestare su quella punitiva** venendosi a creare uno spazio all'interno del quale autore e vittima si confrontano direttamente: **la giustizia punitiva si sospende, per dare spazio alla giustizia riparativa**; così come, se la giustizia riparativa fallisce, la giustizia punitiva non può che riprendere il suo corso».

(R. Bartoli, 2022)

Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022)

- **giustizia riparativa**: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare **liberamente**, in modo **consensuale**, **attivo** e **volontario**, alla **risoluzione delle questioni derivanti dal reato**, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato **mediatore**;
- **esito riparativo**: qualunque **accordo**, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto **riconoscimento reciproco** e la possibilità di **ricostruire la relazione** tra i partecipanti.

Definizioni (art. 42, D.Lgs. 150/2022)

- **vittima del reato**: la persona fisica (o il soggetto giuridico – art. 41, c. 2) **che ha subito direttamente** dal reato **qualsunque danno** patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- **persona indicata come autore dell'offesa** (*persona fisica o ente con o senza personalità giuridica*):
 - la persona indicata come tale dalla vittima (anche prima della proposizione della querela);
 - l'indagato / imputato;
 - la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
 - la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
 - la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (...);
- **familiare**: il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, la persona legata da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico;

della vittima

della persona indicata
come autore dell'offesa

Il modello riparativo nel D.Lgs. 150/2022

La scelta del Legislatore:

- dal punto di vista processuale, la giustizia riparativa risulta **complementare** rispetto a quella punitiva: non sostituisce ma affianca i tradizionali strumenti del processo penale;
- sul piano sostanziale, si è attinto a due diversi modelli:
 1. un modello c.d. **sostitutivo**, per cui l'esito positivo della mediazione determina nella sostanza la non punibilità del fatto. Esso presuppone un'attenta **selezione dei reati**, avuto riguardo soprattutto alla relazione tra autore e vittima e tende a fare operare la giustizia riparativa in una **fase particolarmente anticipata** del procedimento → **reati procedibili a querela (art. 129-bis, co. 4, c.p.p.)**
 2. un modello c.d. **complementare**, per cui l'esito positivo determina una diminuzione quantitativa della pena e/o altri benefici sul piano sanzionatorio: in questa prospettiva, la giustizia riparativa può operare rispetto a **qualsiasi reato**, come anche **in ogni stato e grado del procedimento penale** → **tutti i reati (artt. 62, n. 6 e 163 c.p.)**

Disciplina organica della giustizia riparativa

Nel Titolo IV della legge di riforma (D.Lgs. 150/2022), si possono individuare una serie **garanzie** che riguardano direttamente i **profili processuali** e le **ricadute dirette** nella pratica quotidiana del nuovo istituto.

- il diritto all'**informazione** sui programmi di g.r. (art. 47);
- la necessità del previo **consenso** alla partecipazione ai programmi di g.r. (art. 48);
- il diritto alla **traduzione** e all'assistenza di un interprete per i partecipanti ai programmi di g.r. (art. 49);
- il dovere di **riservatezza** dei partecipanti ai programmi di g.r. (art. 50).

Altre, più specifiche garanzie sono poi previste – a favore di tutte le parti coinvolte – in ordine a particolari atti o al contenuto di dichiarazioni ed informazioni emerse nel corso dei programmi di g.r.

Disciplina organica della giustizia riparativa

○ Art. 51, D.Lgs. 150/2022 (Inutilizzabilità)

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

○ Art. 52, D.Lgs. 150/2022 (Tutela del segreto)

1. **Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria** né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, **salvo che vi sia il consenso dei partecipanti** alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale (**segreto professionale**).

(prosegue...)

Disciplina organica della giustizia riparativa

(...prosegue)

2. **Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro** di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. **Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni** nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, **né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori** che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
4. **I risultati dei sequestri e delle intercettazioni** di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo **non possono essere utilizzati**, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano depresso o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
5. **Il mediatore non ha obblighi di denuncia** in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione **assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati** ovvero che **le dichiarazioni integrino di per sé reato**.

Giustizia riparativa / programmi

Il contenuto dei **programmi** comprende **tre modalità** principali:

- a) la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (c.d. vittima surrogata);
- b) il **dialogo riparativo** (c.d. *restorative dialogue*), diretto o indiretto, tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima;
- c) **ogni altro programma dialogico** guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

L'elencazione non è tassativa: si apre ad una evoluzione metodologica della g.r., sempre che siano rispettate le caratteristiche essenziali:

- natura consensuale della partecipazione
- carattere dialogico e paritario del confronto

Giustizia riparativa / programmi

- **primo incontro**, preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da **colloqui preliminari** tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti (art. 54);
- i mediatori forniscono le informazioni (art. 47, comma 3) verificando la fattibilità dei programmi e provvedendo alla **raccolta del consenso scritto** delle parti;
 - importanza di accertare la **libera determinazione del consenso**, anche *in limine* all'avvio del programma (specie in caso di **invio d'ufficio** ai centri per la g.r. da parte del Giudice – art. 129-bis c.p.p.);
- **i difensori dell'autore e della vittima non possono essere presenti negli incontri successivi ai colloqui preliminari, mentre potranno interloquire in fase di definizione degli accordi relativi all'esito del programma** (art. 56, co. 5);
- gli incontri si svolgono in **spazi e luoghi** adeguati e idonei ad assicurare **riservatezza e indipendenza**;
- i **mediatori** assicurano il trattamento rispettoso, **non discriminatorio** ed **equiprossimo** dei partecipanti, garantendo **tempi adeguati** alle necessità del caso.

Giustizia riparativa / esiti

Fase conclusiva dei programmi di g.r.

○ Art. 56, D.Lgs. 150/2022 (Disciplina degli esiti riparativi)

1. Quando il programma si conclude con un **esito riparativo**, questo può essere **simbolico** o **materiale**.
2. L'esito **simbolico** può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito **materiale** può comprendere il **risarcimento** del danno, le **restituzioni**, l'adoperarsi per elidere o attenuare le **conseguenze dannose o pericolose del reato** o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'**assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi** relativi all'esito simbolico.
5. I **difensori** della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Giustizia riparativa / esiti

○ Art. 57, D.Lgs. 150/2022 (Relazione e comunicazioni all'Autorità giudiziaria)

1. Al termine del programma viene trasmessa all'Autorità giudiziaria procedente una **relazione redatta dal mediatore** contenente la **descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto**. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.
2. Il mediatore comunica all'Autorità giudiziaria procedente anche la **mancata effettuazione del programma**, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

○ Art. 58, D.Lgs. 150/2022 (Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa)

1. L'Autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, **valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale**, l'eventuale esito riparativo.
2. **In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.**

Giustizia riparativa / esiti

La complessa nozione di **esito riparativo**:

- equilibrio e tensione tra **tassatività** e **flessibilità**;
- la valutazione sull'idoneità dell'accordo riparativo è espressa in rapporto al **grado di riconoscimento reciproco** intervenuto tra le parti e della **possibilità di ricostruire la relazione tra le stesse**;

Problemi:

- L'esito dipende dal grado di collaborazione della vittima o prescinde anche da esso? (meritevolezza / risultato)
- in caso di percorso di g.r. con vittima aspecifica?

Modifiche al codice penale

- Gli interventi del Legislatore sul **codice penale** si sostanziano nella attribuzione al fatto della partecipazione ad un programma di giustizia riparativa (con esito positivo) di **conseguenze favorevoli all'indagato/imputato** e si possono riassumere in **tre novità**:
 1. in punto qualificazione giuridica del fatto, l'introduzione di una nuova circostanza **attenuante comune** (art. 62, n. 6^{ult. periodo} c.p.);
 2. sul piano della procedibilità e punibilità dell'indagato/imputato, l'introduzione di una nuova ipotesi di **remissione tacita della querela** (art. 152, co. 3, n. 2, c.p.);
 3. in punto benefici e cause di estinzione del reato, l'introduzione di una nuova ipotesi di concedibilità della **sospensione condizionale della pena** inflitta entro il limite di un anno (art. 163, co. 4 c.p.).

Modifiche al codice penale

Art. 62 c.p. (Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

(Omissis)

6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o **l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo**. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Modifiche al codice penale

- **Elementi costitutivi** della circostanza sono:
 - l'aver l'imputato **partecipato** a un programma di giustizia riparativa
 - l'essersi il programma concluso con **esito riparativo**.
- L'applicazione della circostanza attenuante comune **non permette al giudice una valutazione discrezionale** a fronte del riscontrato realizzarsi della stessa circostanza
- **Si ritiene dunque l'imputato meritevole di una diminuzione di pena solo qualora gli impegni, oltre ad essere stati da lui assunti all'esito del programma, siano stati anche dallo stesso rispettati.**

(Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 421)

Modifiche al codice penale

Art. 152 c.p. (Remissione della querela)

1. Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
2. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
3. Vi è altresì remissione tacita:

(Omissis)

2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

(Omissis)

Modifiche al codice penale

- L'**esito riparativo** postula il **soddisfacimento dell'interesse alla punizione** da parte della vittima.
- Dunque, **la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo viene inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela.**
- Pertanto, **la giustizia riparativa, per i reati perseguibili a querela rimettibile, è concepita come una modalità alternativa alla giustizia tradizionale o contenziosa.**
- Presupposto indefettibile resta che **il querelante sia stato previamente avvertito** (art. 90 bis, co. 1, lett. n) c.p.p.), **della possibilità di definizione del procedimento con remissione della querela, anche tacita** (art. 152 c.p.)

(Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 422)

Modifiche al codice penale

- Come noto, l'ordinamento non elenca tassativamente gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di **remissione tacita**, ex art. 152 co. 2, terzo periodo, c.p.
- Secondo le **Sezioni Unite penali** della Corte di Cassazione (Sent. 21 luglio 2016, n. 31668), ad es., integra remissione tacita di querela **la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante**, **previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace** che l'eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
 - **Il principio di diritto è stato ora recepito dal Legislatore e introdotto espressamente anche nel rito ordinario avanti al Tribunale, mediante la riforma dell'art. 152 co. 2 c.p.: «Vi è altresì remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».**

Modifiche al codice penale

Art. 163 c.p. (Sospensione condizionale della pena)

(Omissis)

4. **Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno** e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché **qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo**, **il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena**, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugiandola a norma dell'articolo 135, **rimanga sospesa per il termine di un anno**.

Modifiche al codice penale

- Qualora ricorrano le condizioni
 - che la **pena inflitta non sia superiore ad un anno**
 - e **che non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado**

il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.

- La sospensione condizionale della pena opera, anche in tal caso, nei limiti previsti dall'articolo 164 c.p., ed è, ammessa dunque **soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.**

(Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 424)

Modifiche al codice di procedura penale

Le modifiche al codice di rito si possono suddividere in **tre tipologie di interventi**:

1. modifiche direttamente conseguenti e complementari alle innovazioni del codice penale (appena illustrate);
2. interventi mirati a garantire alle parti interessate (fra cui la vittima, così come definita *ex novo* dalla Riforma) una **corretta informazione circa la facoltà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa**;
3. norme funzionali a definire **strumenti, tempi e modalità per l'accesso ai percorsi stessi di giustizia riparativa**;

Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione nella fase delle indagini

Art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla **persona offesa**)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

(Omissis)

p-bis) **alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**

p-ter) **al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.**

Art. 90-bis.1 c.p.p. (Informazioni alla **vittima** del reato)

1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, **viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.**

Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione nella fase delle indagini

Art. 369 c.p.p. (Informazione di garanzia)

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

(Omissis)

1-ter. **Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione nella fase delle indagini

Art. 293 c.p.p. (Adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'**ordinanza che ha disposto la custodia cautelare** consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una **comunicazione scritta**, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

(Omissis)

- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;
- i-bis) **della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione nella fase delle indagini

Art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'**arresto** o il **fermo** o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. **Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta**, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

(Omissis)

- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
- i-bis) **della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale / diritto di corretta informazione nella fase delle indagini

Art. 447 c.p.p. (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, **se è presentata una richiesta** congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. **Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nel subprocedimento di archiviazione

Art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nel subprocedimento di archiviazione

Art. 409 c.p.p. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione)

(Omissis)

2. Se non accoglie la richiesta, **il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza** in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nell'avviso di conclusione indagini

Art. 415-bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

(Omissis)

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. **Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nell'udienza preliminare

Art. 419 c.p.p. (Atti introduttivi)

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

(Omissis)

3-bis. **L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

Art. 429 c.p.p. (Decreto che dispone il giudizio)

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: *(Omissis)*

d-bis) **l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**

(Omissis)

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nel decreto penale di condanna

Art. 460 c.p.p. (Requisiti del decreto di condanna)

1. Il decreto di condanna contiene:

(Omissis)

d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

(Omissis)

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;

h-bis) **l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione nel decreto di citazione a giudizio

Art. 552 c.p.p. (Decreto di citazione a giudizio)

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

(Omissis)

- d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;
- e) *(Omissis)*
- f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
- g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
- h-bis) **l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.**

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione in sede di **esecuzione della pena**

Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive)

(Omissis)

3. L'**ordine di esecuzione** contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché **l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

(Omissis)

Pene non superiori a 4 anni

In caso di **ordine di esecuzione sospeso**, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, **il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa**

Modifiche al codice di procedura penale

/ diritto di corretta informazione in sede di **esecuzione della pena**

Art. 660 c.p.p. (Esecuzione delle pene pecuniarie)

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

(Omissis)

3. *(Omissis)*. **Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato*, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato* è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con **ordinanza** dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato*, **qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede** e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. **Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.**

(prosegue...)

*[di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134]

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

- L'art. 129-bis c.p.p. è **norma di portata generale** che disciplina il vaglio dell'Autorità procedente volto all'invio delle parti interessate al **Centro per la giustizia riparativa**.
- L'invio può essere disposto in ogni fase processuale, **anche nel corso delle indagini preliminari: in questo caso, la valutazione è affidata al pubblico ministero**, che è l'unico a disporre del fascicolo e a potersi attivare d'ufficio.
- **Dopo l'esercizio dell'azione penale**, la **competenza funzionale** viene invece affidata al **giudice procedente**, ossia a quello che dispone del fascicolo (v. *infra*: art. 45-ter disp. att. c.p.p.).
- L'autorità dispone in tal senso – con provvedimento motivato – **quando reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti.**

(Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 426 ss.)

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

Il Giudice dispone l'invio al Centro per la g.r.

- «qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere **utile** alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede» → **criterio di utilità**, in chiave prognostica; senza accertamenti nel merito, ma muovendo dalla condivisione di una «base fattuale» non contestata dalle parti.
- «e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti»
→ **condizione negativa**: necessità di salvaguardare:
 - i soggetti interessati rispetto a **pericoli** derivanti dalla partecipazione al programma;
 - la **funzione cognitiva del procedimento penale** (artt. 27, comma 2, 111, 112 Cost.).

Ad es.: quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, perché la vittima è una fonte di prova decisiva, che rischierebbe di essere alterata dal confronto con l'imputato.

(Rel. illustrativa D.Lgs., pag. 427 ss.)

Possibile contrasto? (art. 43, co. 4, D.Lgs. 150/2022: «L'accesso ai programmi di giustizia riparativa (...) può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma»)

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 129-bis c.p.p. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

(...prosegue)

4. Nel caso di **reati perseguibili a querela soggetta a remissione** e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, **il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni**. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

5. **Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'Autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.**

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

LOGICA BIPARTITA

- Nei casi di **reato perseguibile a querela soggetta a remissione** si prevede un **meccanismo sospensivo** a richiesta dell'imputato (con sospensione del corso della prescrizione) fino ad un massimo di 180 giorni. → **modello alternativo/sostitutivo rispetto alla risposta sanzionatoria tipica**: in questi casi, l'esito riparativo determina l'**estinzione del reato**. Il ritardo derivante dalla sospensione è così compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente **risparmio di attività processuale** → **ragionevole durata** (art. 111 Cost.)
- **Negli altri casi** (reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile), l'esito riparativo incide solo sul **quantum di pena** e sull'eventuale **sospensione condizionale** → **modello complementare alla risposta sanzionatoria tipica**. Resta salva la possibilità del rinvio su richiesta dell'imputato, per consentire di concludere il programma (sul modello di prassi del «rinvio per trattative»).

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

Tendenziale separatezza tra processo penale e programma riparativo:

- **tempo sufficiente e adeguato** al perseguimento dell'obiettivo di riparazione (art. 129-bis c.p.p. meccanismo sospensivo per i (soli) reati perseguibili a querela rimettibile);
- **costanti interlocuzioni tra l'autorità giudiziaria e i mediatori** nel corso del programma riparativo.

Profilo potenzialmente in contrasto con l'obiettivo di **velocizzazione dei processi** che costituisce uno degli obiettivi della riforma, a sua volta discendente dagli impegni internazionali assunti dal nostro Paese con il **PNRR**.

Modifiche al codice di procedura penale / accesso ai programmi di giustizia riparativa

M.A.P.

Art. 464-bis c.p.p. (Sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare **richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova**. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

(Omissis)

4. All'istanza è allegato un **programma di trattamento**, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

(Omissis)

- c) **le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.**

Modifiche alle disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale

GIUDICE COMPETENTE

Art. **45-ter** disp. att. c.p.p. (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa)

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio **i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa** sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Modifiche alla disciplina del procedimento avanti al Giudice di Pace

GIUDICE DI PACE

Art. 29 D.Lgs. 274/2000 (Udienza di comparizione)

(Omissis)

4. Il giudice, **quando il reato è perseguibile a querela**, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, **qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio**. In ogni caso, **le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione**.

(Omissis)

Modifiche all'Ordinamento Penitenziario

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Art. 13, L. 354/1975 (Individualizzazione del trattamento)

(Omissis)

Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)

Art. 15-bis, L. 354/1975 (Giustizia riparativa)

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'Autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Modifiche all'Ordinamento Penitenziario

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Art. 47, L. 354/1975 (Affidamento in prova al servizio sociale)

(Omissis)

12. **L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena** detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. **A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.** Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.

(Omissis)

Modifiche all'Ordinamento Penitenziario

RATIO E PROFILI DI CRITICITA'

- apertura alla possibilità di accesso alla giustizia riparativa **anche nel corso dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza**
- l'eventuale percorso riparativo **si affianca al trattamento penitenziario**, ma non lo sostituisce né lo esaurisce: l'adesione a programmi di g.r. dovrebbe restare un **percorso parallelo e tendenzialmente indipendente** dalle vicende dell'esecuzione penale ed al percorso rieducativo
- Di conseguenza, **possibil interferenze tra il percorso riparativo** (la cui adesione deve restare libera, spontanea ed eventuale) **e quello rieducativo**, che comporta l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, dovrebbero essere evitate, per non dare adito ad **iniziative strumentali** del condannato o della stessa vittima (F. Fiorentin, 2022)
- L'inserimento del percorso di giustizia riparativa nel programma di trattamento da sottoporre all'approvazione del Magistrato di sorveglianza potrebbe porre, conseguentemente, dei problemi
- Possibili **confusione tra il percorso riparativo e quello rieducativo** nella norma adottata dal Legislatore

Modifiche in ambito minorile

MESSA ALLA PROVA DEL MINORE

Art. 28 , D.P.R. 448/1988 (Sospensione del processo e messa alla prova)

(Omissis)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento **il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.**

(Omissis)

Modifiche in ambito minorile

Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Art. 1, D.Lgs. 121/2018 (Regole e finalità dell'esecuzione)

(Omissis)

2. **L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa** di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Art. 1-bis, D.Lgs. 121/2018 (Giustizia riparativa)

1. **In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.**

2. **Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.**

In sintesi

L'esito riparativo sarà, dunque, rilevante nelle seguenti ipotesi:

- in sede di cognizione:
 - per la **determinazione della pena** ai sensi dell'articolo 133 c.p.;
 - ai fini della **remissione tacita della querela**;
 - in relazione al contenuto ed all'esito del **programma di m.a.p.**;
- in fase esecutiva della pena:
 - ai fini della concessione dei **benefici penitenziari**
 - Ai fini della declaratoria di estinzione della pena all'**esito dell'affidamento in prova al servizio sociale** (articolo 47 O.P.)
 - ai fini della **modifica in melius** o della **revoca della misura di sicurezza** eventualmente applicata.

Disciplina transitoria (artt. 92, 93, D.Lgs. 150/2022)

- “**mappatura**” dei **soggetti** operanti nel campo della g.r. ad opera della Conferenza locale per la giustizia riparativa (entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo);
- **valutazione del profilo dei mediatori** ai fini della formazione di un elenco dal quale attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei Centri oper la g.r.
- prima composizione dell’**elenco dei mediatori esperti**, comprendente:
 - i mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti con esperienza almeno quinquennale;
 - le persone che hanno completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale (teoria, pratica, tirocinio + prova finale);
 - i funzionari del Ministero della giustizia in servizio presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) in possesso di un’adeguata esperienza almeno quinquennale, acquisita in materia nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Questioni aperte

- Dal modello processuale cognitivo (accertamento dei fatti) a quello riparativo (soluzione dei conflitti)
- Possibile tensione con principi del **giusto processo** e della **presunzione di innocenza**:
- se l'accusato aderisce al programma di giustizia riparativa ammette la responsabilità
- Presupposto necessario: **riconoscimento** del **reato** commesso e del **danno** arrecato
- Necessità di garantire:
 - **Volontarietà** e consapevolezza nell'accesso
 - **Riservatezza**
 - **Non utilizzabilità** *in malam partem* dei risultati del programma

Questioni aperte

- Ambiguità tra modello complementare o sostitutivo della giustizia riparativa
- Obiettivo deflattivo / efficientista → compatibilità con il fine riparativo
- Utilità delle parti, volontarietà / vs. discrezionalità del Giudice (invio d'ufficio)
- Vaghezza dei criteri valutativi degli esiti riparativi (133 c.p.) → esito positivo?
- Trasferimento ad altre figure/competenze del ruolo di definizione dell'esito (positivo)
- Ruolo della comunità / opinione pubblica nella valutazione dell'esito riparativo
- Inutilizzabilità processuale dei contenuti dei programmi di giustizia riparativa (intercettazioni e dati investigativi inutilizzabili ma conosciuti)


In sintesi: **cambio di paradigma ancora in gran parte da assimilare, con risvolti applicativi incerti nel contesto politico-giudiziario attuale.**

Bibliografia

- R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in rivista online *Sistema Penale*, 2022
- M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in rivista online *Questione Giustizia*, 10.10.2022
- L. EUSEBI, *Relazione al convegno «Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura» presso l'Università degli studi di Ferrara*, fonte: Radio Radicale, 16.12.2022
- F. FIORENTIN, *Giustizia riparativa, riforma attesa che allinea l'Italia alle regole europee*, in *Guida Dir.*, n. 45, 3.12.2022
- F. FIORENTIN, *Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia"*, in rivista online *Diritto penale e uomo*, ottobre 2021
- F. VIGANÒ, *Giustizia riparativa e Costituzione*, *Lectio magistralis presso l'Università degli studi dell'Insubria*, fonte: Youtube, 8.11.2021

Grazie per
l'attenzione

Avv. Matteo Ferrione



Rembrandt, *Ritorno del figliol prodigo*, 1663–1669